

INFORMA

IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI

Supplemento a Impresa Notizie –

Registrazione Tribunale di Perugia n. 58/99 del 27/10/99

Terni Giugno 2003

RAPPORTI DI LAVORO



VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cnaterni.it



Per qualsiasi problema inerente la tua attività, contattaci segnalandoci, se vuoi, il tuo indirizzo: segreteria@cnaterni.it

IN QUESTO NUMERO:

- * **Licenziamenti disciplinari – Tempi più veloci**
- * **Diritto annuale Camera di Commercio - scadenza e modalità**
- * **Operazione Dichiarazione dei redditi - Termini e scadenze**
- * **Scadenziario del mese di giugno 2003**



Confederazione Nazionale
dell'**Artigianato** e della **Piccola**
e **Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI – TEMPI PIÙ VELOCI

Per dar corso al licenziamento disciplinare, una sentenza della S.U. della Cassazione, ha reso le modalità e i tempi più veloci.

Lo statuto dei lavoratori, (legge n. 300/70) all'art. 7 regolamenta il licenziamento disciplinare quale massima sanzione disciplinare. Stabilisce, infatti, che in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, compreso, quindi, il licenziamento, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Una disposizione che, nel tempo, non ha visto concordi le posizioni giurisprudenziali, con una ripartizione tra una lettura rigida di coloro che hanno sostenuto sempre necessario il decorso dei cinque giorni prima di infliggere il licenziamento e una lettura morbida di quanti hanno piuttosto ritenuto quel termine a esclusiva finalità di permettere ai lavoratori l'esercizio del diritto di difesa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza di cui trattasi, cancella il disposto di un tribunale giudicante un licenziamento illegittimo perché inflitto prima di essere trascorsi cinque giorni.

La causa, nel particolare, vede il datore di lavoro contestare gli addebiti al dipendente e procedere al licenziamento il giorno seguente alla ricezione, da parte del lavoratore, delle proprie memorie difensive: il tutto in tre giorni, cioè prima del decorso dei cinque giorni.

Secondo il tribunale, il licenziamento doveva ritenersi illegittimo in quanto il termine fissato dalla legge n. 300/70 è diretto anche a offrire al datore di lavoro la possibilità di un'attenta meditazione prima dell'erogazione della sanzione.

Di parere contrario la Cassazione, la quale stabilisce che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito

è funzionale soltanto a esigenze di tutela dell'incolpato, in quanto tende a impedire che il suo licenziamento possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa. Pertanto, se il lavoratore ha fornito le sue giustificazioni prima della scadenza dei cinque giorni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta qualora il datore di lavoro ritenga di doversi in tal senso determinare all'immediata irrogazione della sanzione senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine. Non appare decisiva a sostegno della tesi contraria, spiega la Corte, la formulazione letterale della norma "non possono essere applicati prima che siano trascorsi" poiché questa deve essere posta in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 7: "senza averlo sentito a sua difesa", talché dal coordinamento tra le due disposizioni discende che l'interesse preminente è appunto quello di consentire al lavoratore di presentare le sue difese.

D'altra parte, aggiunge la sentenza, l'esigenza di una "meditazione" da parte del datore di lavoro prima di applicare la sanzione espulsiva, ancorché ispirata a nobili intenti di approfondimento e di evitare reazioni impulsive e incontrollate, oltre a non trovare nessun riferimento testuale nella disciplina, appare contraddetta dal rilievo incontestabile che, allorché le difese siano state presentate nell'ultimo giorno, allo spirare del termine, nessuna illegittimità potrebbe profilarsi alla sanzione che fosse applicata immediatamente dopo, quindi senza alcun minimo intervallo di tempo.

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – PAGAMENTO ENTRO IL 20 GIUGNO 2003

Il ministero delle attività produttive e quello dell'economia, hanno varato il decreto che fissa i nuovi importi del diritto annuale che le aziende iscritte nel registro imprese devono pagare entro il 20 giugno alle camere di commercio.

Gli importi sono invariati per le imprese individuali e per le società semplici, mentre le società di persone è stato applicato un aumento di 9,00 €.

I "diritti" delle società di capitali cambiano, invece, in relazione al fatturato e rispetto allo scorso anno, possono segnare anche una riduzione.

Per quanto riguarda le società di capitali (S.r.l. e S.p.a.) iscritte al primo gennaio scorso versano un importo parametrato sul fatturato ai fini IRAP realizzato nel 2002.

L'importo 2003 - determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato - non può essere superiore al 6% a quello corrisposto per il 2002.

E' dunque rimasto invariato il meccanismo introdotto nel 2001.

In sostanza, per le S.r.l. e le S.p.a. il calcolo potrà dare tre risultati: un importo inferiore al 2002 o un importo che, al massimo, potrà arrivare al 6% rispetto a quanto versato l'anno precedente.

Le unità locali iscritte nel Registro imprese versano il 20% di quanto versa la sede, fino a un massimo di 120 €. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero e le sedi secondarie di società con sede

principale all'estero versano 110,00 euro.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si ricorda che:

- il versamento del diritto va effettuato in unica soluzione, con il mod. F24 utilizzato per le imposte sui redditi;
- il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il versamento del saldo per l'anno precedente e del primo acconto dell'anno in corso delle imposte sui redditi, quindi il 20 giugno;
- si può pagare dal 21 giugno al 21 luglio maggiorando l'importo dello 0,4%;
- è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi.

Per il pagamento si compila il modello F24, sezione "ICI ed altri tributi locali". Particolare attenzione va dedicata alle unità locali in più province:

- nello spazio codice ente si indica la sigla automobilistica della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- nelle colonne si indicano il codice tributo 3850 e l'anno 2003;
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando i rispettivi codici e importi;
- nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la

sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre;

- qualora s'imponga l'arrotondamento (come per le società di capitali e le unità locali), per il diritto totale all'unità di euro si utilizza il criterio generale, in particolare, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso (all'euro superiore);
- l'arrotondamento non si effettua quando scatta la maggiorazione del 0,4%.

Le Camere di Commercio stanno inviando a tutte le imprese iscritte al

1° gennaio 2003 un'informativa sugli importi e le modalità di versamento. La scadenza del 20 giugno, infatti, interessa solo quelle inserite nel Registro Imprese a tale data.

Avendone la facoltà, le Camere di Commercio, di cui all'elenco che segue, hanno incrementato l'importo definitivo della legge del 20%: Firenze, Gorizia, Livorno, Mantova, Pisa, Ravenna, Rimini; l'aumento, invece, del 10% è stato praticato dalle Camere di Commercio di Siena; del 17,5% da La Spezia; del 12% da Vercelli, del 15% da Verona e del 5% da Prato.

TABELLA DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE		
IMPORTO FISSO		
Imprese	Euro	
Imprese individuali (iscritte nella sezione speciale)	80,00	
Società semplici agricole	80,00	
Società semplici non agricole	144,00	
Cooperative e consorzi	88,00	
Società di persone (Snc e Sas)	160,00	
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria come "imprese non piccole"	88,00	
Società di Capitali		
Scaglioni	di fatturato	Misure fisse e aliquote
<i>da Euro</i>	<i>a Euro</i>	
0,00	516.456,90	373 euro (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92	e oltre	0,0005% (fino a un massimo di 77.500,00 euro)

OPERAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI TERMINI E SCADENZE

Ci stiamo avvicinando a passi veloci alle operazioni conclusive legate alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2002.

Questo è forse il primo anno, dall'avvento della telematica e del modello Unico, in cui il calendario delle scadenze di presentazione e di versamento delle imposte può dirsi finalmente a regime.

Nel prospetto che abbiamo predisposto a fine articolo, sono riportate le scadenze per adempiere ai vari obblighi prescritti dalla legge. Prima di presentarVi detto prospetto, Vi evidenziamo alcuni aspetti salienti.

Per la prima volta il modello Unico è stato predisposto esclusivamente in euro ed è di colore azzurro. E' comunque ammessa la stampa monocromatica utilizzando il colore nero.

Il mod. Unico 2003 deve essere presentato dai contribuenti tenuti alla compilazione di almeno due tra le seguenti dichiarazioni: - redditi, Iva, Irap, Sostituti d'imposta (mod. 770 ordinario) se si sceglie di inserirlo in Unico. Tutti i contribuenti che hanno conseguito redditi nell'anno 2002, fatti salvi i casi di esonero, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello Unico 2003. Questo modello deve essere presentato anche dai contribuenti che non si sono avvalsi della possibilità di presentare il modello 730/2003.

Sono obbligati alla presentazione telematica, direttamente tramite

internet, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (Associazioni, Commercialisti, Consulenti, ecc), le seguenti categorie di soggetti:

- tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2002, con esclusione delle persone fisiche con volume di affari, realizzato sul medesimo periodo, inferiore o uguale a 25.822,84 euro;
- tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta per l'anno 2002;
- tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'obbligo di presentazione in via telematica scatta al verificarsi di almeno una delle suddette condizioni, anche se non ricorrono i requisiti che generano l'obbligo, il contribuente può, comunque, scegliere di presentare la dichiarazione in via telematica.

I versamenti di tutte le imposte risultanti da Unico, devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione o le banche convenzionate.

I versamenti non sono dovuti se l'ammontare di ogni singola imposta dovuta a saldo non supera 10,33 euro ad eccezione dell'Iva il cui importo minimo da versare è di 1,03 euro. L'importo di 1,03 euro è anche quello minimo da indicare in corrispondenza di ogni singolo codice tributo.

Versamenti			Presentazione della dichiarazione	
Irpef e Irap		Iva (*)	Poste o banca	Tele - matica
Saldo 2002 e 1° rata di acconto 2003	2° o unica rata di acconto 2003			
20 giugno senza maggiorazione	30 novembre (termine che slitta al 1° dicembre per il 2003)	Entro il 20 giugno con applicazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 18/03/2003	31 luglio	31 ottobre
Dal 21 giugno al 21 luglio con maggiorazione dello 0,40%		Dal 21 giugno al 21 luglio con applicazione dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/03/2003 - 20/06/2003, con ulteriore maggiorazione dello 0,40%		

(*) I contribuenti che presentano la dichiarazione unificata e che non hanno versato il saldo Iva entro il 17/03/2003 possono effettuare il versamento con maggiorazione entro i termini previsti per il versamento di Unico.

SCADENZE FINO AL 30 GIUGNO 2003

Lunedì 16 giugno

- Condoni 2003 – Presentazione delle dichiarazioni di Condono Tombale, integrativa semplice, sanatoria tardivi o omessi versamenti e regolamentazione delle scritture contabili;
- Integrativa semplice – Comunicazione della società ai soci dell'avvenuta definizione;
- Iva Contribuenti mensili – Iva relativa al mese di maggio 2003, per chi non ha optato per i versamenti trimestrali;
- Inps e ritenute su redditi relativa: Lavoratori dipendenti, Lavoratori autonomi, Collaborazioni coordinate e continuative sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti a maggio 2003.

Venerdì 20 giugno

- Concordato – Versamento prima o unica rata relativa alle dichiarazioni "Concordato";
- Unico 2003 – Versamento imposte sui redditi risultanti da Unico compreso il primo acconto per il 2003, senza maggiorazioni;
- Camera di Commercio – Pagamento diritto annuale 2003 tramite Mod. F24;
- Inps – Artigiani e commercianti – Versamento saldo 2002 e 1° rata di acconto 2003 dei contributi eccedenti il minimale. Il versamento, con il Mod. F24, può anche essere effettuato entro il 21 luglio 2003 con la maggiorazione dello 0,40%, oppure può essere rateizzato.



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355